

REGOLAMENTO (CEE) N. 4091/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3034/80 che fissa i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 3743/87 della Commissione (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità è firmataria della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, qui di seguito denominata «sistema armonizzato», destinata a sostituire la convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nella tariffa doganale,

considerando che dal 1° gennaio 1988 si applica, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci, che risponderà contemporaneamente alle esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri;

considerando che la nomenclatura tariffaria derivante dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3034/80 (³) è ripresa nella tariffa doganale comune; che risulta necessario, di conseguenza, formulare le designazioni delle merci e i numeri tariffari che figurano in detto regolamento secondo i termini della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che bisognerà modificare talune quantità di prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3034/80;

considerando che la nomenclatura combinata non consente d'altronde di mantenere per alcuni tipi di merci dei capitoli 17, 18, 19 e 21 le indicazioni riguardanti la loro

composizione e che servono al calcolo dell'elemento mobile da percepire all'importazione; che è pertanto necessario stabilire altrimenti tali indicazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3034/80 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

I quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di merci di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3033/80, qui di seguito denominate "merci", sono fissati come indicato nell'allegato I a fronte di ciascuna delle corrispondenti specifiche della tariffa doganale comune. Per quanto riguarda le merci delle sottovoci per le quali l'allegato I rimanda all'allegato II, tali quantitativi sono fissati come indicato nell'allegato II. Per queste ultime merci è applicato un codice complementare, composto dalla cifra 7, seguito da tre cifre, secondo la composizione della merce, come indicato nell'allegato III.»;

2) il testo dell'articolo 2, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) riso: il riso semigreggio a grani lunghi;»;

3) il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Le merci dei codici NC 1704 10 11, 19, 91 e 99, 1903 00 00, 1905 90 20, 2905 44 11 e 91, 3505 10 10 e 90, 3505 20 10, 30, 50 e 90, 3809 10 10, 30, 50 e 90, 3823 60 11 e 91 sono considerate come ottenute da granturco oggetto della restituzione alla produzione in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75.»;

4) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento;

5) l'allegato II diventa allegato IV.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

(¹) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

(²) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 29.

(³) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 7.